

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

PROVINCIA DI VICENZA



DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 41

Data, 28-01-2015

**OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE " ME PRESTITO TO
MOIER? " DELLA COMPAGNIA TEATRO SAN MASSIMO MODUS
VIVENDI. CIG. XCF127638A**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 82 del 17.09.2014 di approvazione del programma delle attività per la stagione culturale 2014-2015 presso l'auditorium comunale;

CONSIDERATO che per problemi indipendenti dalla volontà dell'organizzatore, lo spettacolo in programma viene sostituito, su indicazione dell'assessore alla cultura, dallo spettacolo teatrale "Me prestito to moier?" della Compagnia Teatro San Massimo "Modus Vivendi";

QUANTIFICATO il costo dell'iniziativa come segue:

- euro 800,00 + IVA 10%, consistenti nel compenso da corrispondere alla compagnia teatrale, scritturata per la manifestazione alle condizioni stabilite nell'allegato contratto;

ACCERTATA la disponibilità al cap. 2639 del piano esecutivo di gestione provvisorio 2015;

RICHIAMATI:

- il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 07.01.2015, a mezzo del quale è stato assegnato al Responsabile del Servizio competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziare al cap.2639;
- il decreto del Sindaco n. 85 del 31.12.2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31.3.1999;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA

1. **di organizzare** lo spettacolo teatrale "Me prestito to moier?" della Compagnia Teatro San Massimo "Modus Vivendi", prevedendone lo svolgimento per sabato 28 febbraio 2015 alle ore 20:30 presso l'Auditorium comunale;
2. **di far fronte** alla spesa complessiva di euro 880,00 comprensiva di IVA, con la disponibilità al cap. 2639 del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2015;
3. **di liquidare** l'importo su presentazione di regolare fattura;
4. **di approvare** lo schema di contratto per l'affidamento dell'incarico di rappresentazione artistica, allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
5. **di prendere atto** che la spesa non è suscettibile al pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTA

ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica.

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE **PROVINCIA DI VICENZA**
CONTRATTO DI RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA

Tra:

- il Sig. _____ nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto ed interesse del COMUNE di PIOVENE ROCCHETTE, C.F. n. 83000930244, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali ai sensi dell'art. 107 comma 3, lett. c) T.U. E.L. 18.08.2000 n. 267 e in forza del decreto del Sindaco prot. 85 del 31.12.2014, domiciliato per la carica in Piovene Rocchette Via Libertà n.82 (di seguito Comune), e
- il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____ il quale dichiara di agire in quest'atto, nella sua qualità di legale rappresentante, in nome, per conto ed interesse della Compagnia _____ via _____ cap. _____ a _____ P.I. _____ (di seguito Compagnia);

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto del contratto

Il Comune scrittura la Compagnia per l'esecuzione della rappresentazione teatrale "Me prestito to moier?" della Compagnia Teatro San Massimo "Modus Vivendi" da effettuare sabato 28 febbraio 2015, alle ore 20:30 presso l'Auditorium Comunale con sede in Piazzale degli Alpini.

2. Organizzazione

Il Comune mette a disposizione della Compagnia:

- la struttura, completa di dotazione tecnica che la Compagnia riconosce e dichiara idonea per la rappresentazione. A titolo meramente indicativo per dotazione tecnica si intendo gli arredi per gli attori e accessori per i servizi, le attrezzature di scena, gli impianti scenotecnici e di proiezione.
- un responsabile tecnico addetto al funzionamento della strumentazione scenografica;
- il personale di sala.

Il Comune assume a proprio carico ogni onere derivante dalla rappresentazione di cui al presente contratto, ivi inclusi gli oneri connessi ai diritti d'autore di terzi.

3. Obblighi della Compagnia

La Compagnia si obbliga:

- a rappresentare l'Opera indicata all'art. 1) del presente contratto;
- a pattuire e corrispondere autonomamente al proprio personale artistico i corrispettivi richiesti per l'esecuzione della rappresentazione;
- a fornire anticipatamente la data dello spettacolo la seguente documentazione: copia certificato agibilità ENPALS e copia permesso generale SIAE;
- a rimborsare all'ente proprietario gli eventuali danni causati all'immobile e agli impianti in caso di inadempimento alle direttive impartite dal responsabile tecnico.
- ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora la compagnia non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. Corrispettivi e modalità di pagamento

Il Comune si impegna a corrispondere alla Compagnia, per la rappresentazione prevista all'art.1), la somma di euro 800,00 (ottocento/00) al netto di IVA da calcolarsi in ragione del 10%.

Il compenso è comprensivo di rimborso spese e verrà liquidato su presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data dello spettacolo.

5. Mancata esecuzione per motivi di forza maggiore

Le parti sono sollevate da ogni obbligo di risarcimento qualora l'esecuzione della rappresentazione teatrale non possa essere effettuata a seguito di un evento di forza maggiore. Sono considerate cause di forza maggiore gli avvenimenti di carattere straordinario che le parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. In via esemplificativa (ma non esaustiva) sono da ricomprendere: le calamità naturali, la sospensione dell'erogazione di energia elettrica prima dell'inizio della rappresentazione, la sospensione dello spettacolo per intervento dell'Autorità di PS.

È fatto diritto del Comune laddove l'evento ostativo sia temporaneo e non permanente, di richiedere alla Compagnia l'esecuzione della rappresentazione in altra data da concordare. In caso di interruzione a spettacolo già iniziato per motivi indipendenti dell'organizzazione, il Comune verserà alla Compagnia il 50% dell'importo pattuito a titolo di rimborso spese.

6. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 C.C. si conviene espressamente che il presente contratto si risolverà di diritto in caso di inadempimento di una soltanto delle clausole contenute nel presente accordo, salvo quanto previsto alla clausola "mancata esecuzione per motivi di forza maggiore". La risoluzione è comunicata per raccomandata a/r.

Gli effetti della risoluzione decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente. In caso di risoluzione imputabile alla Compagnia è diritto del Comune richiedere i danni tutti derivanti direttamente o indirettamente dall'inadempimento della controparte. In caso di inadempimento imputabile al Comune è comunque diritto della Compagnia ricevere l'intero corrispettivo pattuito.

7. Spese di convenzione

Le spese di bollo relative alla presente convenzione sono a carico della Compagnia.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", ed in tale caso le spese faranno carico alla parte che intende farne uso.

8. Foro competente

Per le controversie inerenti al presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

9. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le vigenti norme civili e fiscali.

Letto, confermato e sottoscritto

Il contraente

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Il sottoscritto approva specificatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del codice civile le condizioni previste dagli articoli 5-6-8-9 del presente contratto.

Piovene Rocchette, lì

Il contraente

Fatto, letto e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO
